

Verbale di Accordo

Addì 8 aprile 2013, presso la sede di UNINDUSTRIA – Confindustria Roma

tra

la soc. Visiant Next S.p.A., assistita da UNINDUSTRIA – Confindustria Roma

e


la SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente alle RSU

Premesso che

- il 12 maggio 2012, con la sottoscrizione del verbale di accordo tra Unindustria - Confindustria Roma, Fastweb S.p.A., Visiant Next S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni, hanno esperito positivamente la procedura prevista dall'art. 47 della legge 428 del 1990, relativa alla cessione del ramo d'azienda da Fastweb S.p.A. a Visiant Next S.p.A.;
- contestualmente è stata sottoscritta un'intesa, premessa indispensabile per il positivo esito della procedura citata, tesa a regolamentare le modalità di trasferimento da Fastweb S.p.A. a Visiant Next S.p.A. di alcuni peculiari istituti contrattuali vigenti in Fastweb S.p.A.;
- con particolare riferimento al Premio di Risultato, è stato previsto che nei confronti dei dipendenti interessati dal trasferimento del ramo d'Azienda avrebbe continuato a trovare applicazione, sino alla sua scadenza, il Verbale di Accordo previgente in Fastweb S.p.A. in materia di Premio di Risultato del 22 marzo 2011;
- il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le imprese esercenti servizi di telecomunicazione all'art. 44, 3° comma, rinvia alla sede aziendale la definizione degli importi, dei parametri e dei meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al Premio di Risultato;
- a tal fine Visiant Next S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali, unitamente alle RSU interessate, hanno convenuto di incontrarsi successivamente alla efficacia del trasferimento del ramo d'azienda;
- la cessione di ramo si è perfezionata in data in data 1° gennaio 2013;
- le parti confermano i contenuti dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue :

1. La premessa fa parte integrante del presente accordo.
2. Il presente accordo si applica esclusivamente al personale il cui rapporto di lavoro subordinato è stato trasferito da Fastweb S.p.A. a Visiant Next S.p.A. a seguito della cessione del ramo d'azienda indicato in premessa.
3. Il primo indicatore è l'EBITDA in rapporto percentuale al valore della produzione, che peserà per il 30% del Premio di Risultato Il raggiungimento dell'obiettivo EBITDA% e delle relative quote di premio è così definito:



EBITDA%	quota premio %
9%	100% (valore target)
8%	80% (valore di ingresso)
10%	120%

4. Il secondo indicatore, CSI, misurerà la qualità del Servizio Clienti Residenziali e Professional“ peserà per il 40 % del Premio di Risultato erogabile, come indicato nell'accordo del 22 marzo 2011.

Il raggiungimento dell'obiettivo CSI e della relativa quota di premio è così definito:


CSI	quota premio %
143	100%

5. Il terzo indicatore legato alla produttività, misurerà l'incidenza, sulle giornate lavorate dal singolo dipendente, delle assenze dal servizio a titolo di malattia. Il presente indicatore peserà per il 30% nella determinazione del Premio di Risultato erogabile. La soglia target è pari a massimo 9 giorni di assenza dal servizio a titolo di malattia al fine di conseguire al 100% la quota di premio relativa a tale indicatore, oltre tale soglia il premio sarà decurtato di tante quote giornaliere quanti sono i giorni di assenza. I periodi di assenza per malattia di durata pari o inferiore a 8 giorni di calendario varranno il doppio ai fini della decurtazione delle quote giornaliere del premio. Per calcolare il rateo giornaliero verrà usata convenzionalmente la seguente formula : ammontare del premio relativo all'indicatore produttività diviso per 220. Sono escluse dal computo delle assenze utili al calcolo della quota di premio relativa al presente indicatore: le gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, i giorni di ricovero ospedaliero e le malattie continuative che si protraggano oltre i 20 giorni di calendario. I giorni di assenza a titolo di malattia saranno calcolati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013.
6. I tre indicatori sono disgiunti e autonomi tra di loro, al raggiungimento di ognuno degli indicatori, indipendentemente dal raggiungimento degli altri, verrà erogata la quota parte del premio.
7. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente intesa, continuerà a trovare applicazione il Verbale di Accordo del 22 marzo 2011 previgente in Fastweb S.p.A.

Le parti dichiarano che, ai fini della applicazione del regime fiscale agevolato, i contenuti del presente accordo relativo all'istituzione del Premio di Risultato sono conformi a quanto previsto dal DPCM 22 gennaio 2013.

Letto confermato e sottoscritto

p. la UNINDUSTRIA – Confindustria Roma



p. la UIL, COM UIL



p. la VISIANT NEXT S.p.A.



p. la UGL Telecomunicazioni



p. la SLC CGIL



p. le RSU



p. la FISTEL CISL

